



**COMUNE DI SAN FERDINAND**  
*Città Metropolitana di Reggio Calabria*  
 \*\*\*\*\*

*Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale*

n. 4 del 27.03.2019

**Oggetto: Approvazione Piano Finanziario TARI per l'anno 2019 - Determinazione Tariffe e rate di versamento.**

L'anno *duemiladiciannove addì ventisette* del mese di **marzo** alle ore **12:50**, nella sala consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Cognome e Nome	P/A
1	TRIPODI ANDREA	P
2	LOIACONO IRMA	P
3	GAETANO GIANLUCA	P
4	D'AGOSTINO ROSA	P
5	BONASERA SALVATORE	P
6	PAPARATTO VITTORIO EMANUELE	P
7	DI TOMMASO ANTONIO	A
8	STUCCI ALEX	P
9	MUMOLI SABATINO	P
10	OLIVA MICHELE	A
11	GAUDIOSO ANTONIO	A
12	VARRA' MICHELE	A
13	COSTA SALVATORE	A

Presiede il Prof. Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta il Dott. Pietro Emilio, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.8 consiglieri su n.13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione in merito all'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Visto** il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 10/09/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU- TASI- TARI;

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...";
- **comma 642**. "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".
- **comma 643**. "In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie".
- **comma 645**. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- **comma 646**. "Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138";
- **comma 650**. la TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- **comma 655**. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

- **comma 683.** *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TARI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.*

- **comma 688.** *“Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate in modo anche differenziato con riferimento alla TARI”.*

- **comma 691.** *“I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

**Vista la Legge di stabilità 2019, LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62,** con la quale sono state stabilite, tra l'altro, le seguenti disposizioni in materia TARI:

ART.1)

1093.All'articolo 1, **COMMA 652**, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019».

## **NUOVO TESTO NORMATIVO**

**COMMA 652** articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per*

*cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle Ia e Ib del medesimo allegato 1.*

*Visto* l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, tenendo presente che ai sensi del successivo comma 654, vige l'obbligo di copertura integrale dei costi di servizio;

*Considerato* che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

*Considerato*, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*", quanto il comma 654 bis ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*";

*Preso atto* delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal MEF per supportare gli enti locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti";

*Vista* la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

*Visto* l'aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

***Rilevato* che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;**

*Considerato* che nelle citate linee guida lo stesso Dipartimento delle Finanze ha chiarito che "i fabbisogni standard del Servizio Rifiuti, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'Ente, di valutare l'andamento della gestione" e ancora che "i dati attualmente disponibili sono stati elaborati con riferimento a finalità perequative e pensati per la ripartizione del fabbisogno di solidarietà comunale, per cui potrebbero non corrispondere alle finalità cui sottende il richiamato comma 653".

*Atteso che*, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard, è la stima della voce di costo del servizio rifiuti, determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle del contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, ecc.), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, densità abitativa, ecc.), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori o superiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti. In questo caso comunque non appare di

agevole comprensione come i fabbisogni debbano incidere sulla determinazione dei costi del piano, anche alla luce della operazione non banale volta a cercare una corrispondenza tra gli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le voci del piano finanziario previste dal Dpr 158/1999;

**Rilevato** che, tale disposizione, ove dovesse prevalere una lettura rigorosa della norma del comma 653, tale da impedire l'inserimento del piano finanziario di costi superiori ai fabbisogni standard, per diversi enti si determinerebbe una mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard, e ad aumento di determinate categorie di costo;

**Preso atto** che nella determinazione del PEF si sono operati i dovuti controlli con i dati pubblicati in merito al Costo del servizio Rifiuti da cui è scaturita la considerazione che tali dati sono inferiori all'effettivo costo del servizio per il 2019 fondamentalmente perché riferiti al 2016 - quindi ormai superati - e inoltre non inclusivi dei costi diretti sostenuti dal Comune;

**Ricordiamo che**, l'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che: "Il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".

**Preso atto della possibilità** in base al comma 652, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe, come detto in principio, per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

**Considerato che**, in base a quest'ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

**Tenuto** conto che le tariffe si dividono in "domestiche" (per le quali accanto alla superficie imponibile dell'abitazione viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare) e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie utilizzate per la TARES, con una componente fissa e una variabile in base alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**Considerata** l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

**Considerato** che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

*Ritenuto, pertanto,*

- di attenersi, anche per l'anno 2019, nella determinazione delle tariffe, ai coefficienti di produttività definiti dal DPR n. 158/99 e di avvalersi della possibilità offerta dall'art.1, comma 1093 n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- che nella determinazione delle tariffe per l'anno 2019 si è applicato il "metodo normalizzato";
- ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 il Comune deve ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

*Ravvisata*

- la necessità di ripartire i costi tra le utenze e di articolare le tariffe in modo tale da garantire, per quanto possibile, una gradualità nel passaggio dal regime Tarsu al nuovo tributo, una perequazione del carico fiscale tra le diverse categorie e il contenimento degli aumenti che permangono comunque significativi a carico di talune categorie economiche, come i ristoranti, ortofrutta, pizzerie, bar, pasticceria, pescherie, fiori e piante, etc.. la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

**Visti:**

- a) il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";
- b) il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

*Visto* il decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2019 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi Ass. Gianluca Gaetano ;

*Ritenuto* necessario provvedere, all'approvazione del prospetto relativo al costo del servizio TARI per l'anno 2019 redatto per quanto di competenza, dal Geom. Vincenzo De Masi - Responsabile dall'Area Tecnica;

*Visto* il Piano Finanziario per l'esercizio 2019 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, inscindibile e sostanziale (**Allegato "1"**);

*Considerato* che il Piano Finanziario è stato redatto anche secondo i criteri previsti dal D.P.R. n°158/1999;

*Dato atto* che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario;

*Visto* il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, di cui il costo complessivo ammonta ad € 834.732,82, con un incremento di circa il 16% rispetto all'anno precedente, così ripartiti:

➤ **COSTI FISSI** € 109.856,35

➤ **COSTI VARIABILI € 724.876,47**

*Considerato* che tale incremento è dovuto all'innalzamento dei costi applicato dalle piattaforme che si occupano dello smaltimento rifiuti;

*Dato atto che* sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 della legge 147/2013, nella misura fissata del 5%;

*Vista* l'elaborazione delle tariffe effettuate in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai dati in possesso del Servizio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai coefficienti determinati con il " Regolamento per la disciplina dell' imposta Unica Comunale";

*Visto* che i coefficienti Ka, Kb, kc e kd di cui al DPR 158/1999 sono stati determinati tenendo conto dell'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti e di garantire una maggiore equità attraverso la massimizzazione di quelli ad elevata produttività e tenendo conto altresì dei correttivi apportati ai sensi del comma 652 così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, il criterio delle determinazioni delle tariffe;

*Considerato* che, ai sensi dell'art. 1, comma 663 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata fino al 100%;

*Vista* sulla base di quanto espresso, l'elaborazione, agli atti, del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, come previsto dall'art. 1 comma 654 della legge di stabilità 2014;

*Ritenute* congrue le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di garantire la copertura integrale dell'ammontare dei costi fissi e variabili, di cui al citato Piano Finanziario;

*Dato atto* che occorre, in sede di determinazione della TARI, di stabilire il pagamento del tributo in tre rate tali da garantire l'incasso entro il corrente anno e nel contempo di non far coincidere i pagamenti con le scadenze di ulteriori tributi (**IMU scadente 16 giugno e 16 dicembre**), di stabilire il pagamento della TARI con rata unica con scadenza **31 luglio 2019** o in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- **31 luglio 2019;**

- **30 settembre 2019;**

- **30 novembre 2019;**

*Tenuto conto* che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla*

*individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contraenti.*

**Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione** ;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**Richiamato** l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

**Ritenuto** esprimere parere favorevole al piano finanziario per l'anno 2019 e di approvare le Tariffe, come rappresentate nei prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente;

**Vista** la legge n. 145 del 30.12.2018 ( legge di bilancio 2019)

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** l'esito unanime della votazione;

### **DELIBERA**

**Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:**

1. **Di approvare** l'allegato Piano Finanziario dei rifiuti urbani (TARI) per l'anno 2019, dal quale risulta un costo di € 834.732,82 che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **di prendere** atto che, nell'attuale contesto normativo, per tutte le ragioni evidenziate in premessa, non risulta possibile definire i corretti parametri per una definitiva determinazione delle tariffe della TARI;

3. **Di avvalersi** della **DEROGA COEFFICIENTI (DPR n.158/99) TARI prorogati** con l'approvazione del comma **comma 652**, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
4. **Di approvare** le tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, dando atto che le stesse sono state determinate avvalendosi delle disposizioni di cui al precedente comma 4;
5. **Di adeguare**, eventualmente, se sarà necessario, successivamente all'approvazione di tali documenti, sia il Piano Economico Finanziario, sia il Piano Tariffario TARI 2019 entro i limiti temporali consentiti dalla legge;

#### **Di confermare per l'anno 2019**

- ai sensi dell'art. 24 del regolamento comunale per l'applicazione della IUC, componente TARI, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente per meno di 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività medesima;
- **la quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, è determinata con riferimento al coefficiente previsto per le abitazioni con unico occupante;
- **che ai locali** di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, sono considerati utenza domestica e assoggettati alla sola quota fissa della tariffa considerata la loro scarsa attitudine alla produzione di rifiuti;
- **di dare atto** che nel bilancio di previsione 2019 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
- **di dare atto** che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 della legge 147/2013, nella misura del 5%;

- *di dare atto che*, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento comunale dell'imposta Unica comunale I.U.C.COMPONENTE TARI, la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
- *di stabilire*, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge 2 maggio 2014 n.68 *che il versamento della TARI per l'anno 2019 verrà effettuato in numero tre (3) rate* come di seguito specificato:

*1^ rata TARI – scadenza 31.07.2019*

*2^ rata TARI – scadenza 30.09.2019*

*3^ rata TARI – scadenza 30.11.2019*

possibilità di pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata;

- *di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni, dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;*
- *di procedere* alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Ravvisata* la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che il Piano finanziario e le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019,

#### **DELIBERA**

*di dichiarare* la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



## COMUNE DI SAN FERDINANDO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

### Proposta adozione delibera

Oggetto: *Approvazione Piano Finanziario TARI per l'anno 2019 - Determinazione Tariffe e rate di versamento.*

San Ferdinando, 25/03/2019

Il Responsabile Del Servizio  
Finanziario e Tributi Pro Tempore  
f.to Gianluca Gaetano

Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs 18.08.2000, n.267 sulla proposta sopra indicata  
esprime

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

San Ferdinando, 25/03/2019

Il Responsabile Del Servizio  
Finanziario e Tributi Pro Tempore  
f.to Gianluca Gaetano

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

San Ferdinando, 25/03/2019

Il Responsabile Del Servizio  
Finanziario e Tributi Pro Tempore  
f.to Gianluca Gaetano

**CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE**

C/Codice - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati	B6 Godimento beni di terzi		B9 Personale		B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE
	B6	B9	costo	%					
CSL - Costi di spazi, e lavaggio strade e aree pubbl.	205.502,16 €		177.969,96 €	50%	88.984,98 €		20.565,76 €	33.500,00 €	496.015,02 €
CR1 - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	225.250,00 €			50%			19.250,00 €		244.500,00 €
AC - Altri costi				50%					
<b>Totale CGIND</b>	<b>205.502,16 €</b>		<b>177.969,96 €</b>	<b>50,00 %</b>	<b>88.984,98 €</b>		<b>39.915,76 €</b>	<b>33.500,00 €</b>	<b>736.515,02 €</b>
<b>CGO - Carta della raccolta differenziata</b>									
<b>CRD - Costi della raccolta differenziata</b>									
Carta				50%					
Plastica				50%					
Vetro				50%					
Verde				50%					
<b>Totale CRD</b>									<b>30.000,00 €</b>
<b>Contributo COVAI (a dedurre)</b>									<b>30.000,00 €</b>
<b>CTR - Costi di trattamento e riciclo</b>									
Frazione Organica (FORSU)				50%					
Carta e cartone				50%					
Plastica				50%					
Vetro				50%					
Verde				50%					
Imballanti				50%					
Farmaci				50%					
Filtri olio				50%					
Inerti				50%					
Legno				50%					
Pile				50%					
Pneumatici				50%					
Sabbia				50%					
Toner				50%					
Oliminerali				50%					
Rifiuti abbandonati				50%					
Cimiteriali				50%					
Vernici e solventi				50%					
Altri tipi				50%					
Entrate da recupero (a dedurre)									
<b>Totale CTR</b>									
<b>Totale CG</b>	<b>205.502,16 €</b>		<b>177.969,96 €</b>		<b>88.984,98 €</b>		<b>39.915,76 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>708.515,02 €</b>

## CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC - Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.						
Uffici Comunali				€ 13.000,00		€ 13.000,00
Concessionario	€ 5.000,00	€ 5.000,00				€ 5.000,00
<b>Totale CARC</b>	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ -	€ 18.000,00

<b>CGG - Costi Generali di Gestione</b>						
Attività 1						€ -
Attività 2						€ -
Quota di personale CG				€ 88.984,98		€ 88.984,98
<b>Totale CGG</b>	€ -	€ -	€ -	€ 88.984,98	€ -	€ 88.984,98

<b>CCD - Costi Comuni Diversi</b>						
Attività 1						€ -
Attività 2						€ -
Fondo rischi crediti						€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ -
Contributo Mlur (a dedurre)						€ -
Recupero evasione (a dedurre)						€ -
<b>Totale CCD</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

<b>Totale CC</b>	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 101.984,98	€ -	€ 106.984,98
------------------	-----	------------	-----	--------------	-----	--------------

## CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

### AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento

Ammortamento impianti	
Ammortamento mezzi e attrezzature	
Ammortamento hardware e software	
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	
Ammortamento immobili	
Altri ammortamenti	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>

### ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	
Accantonamento per inesigibili	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>

### Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento

<b>A - Investimenti per l'anno di riferimento</b>	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
<b>Totale A</b>	<b>€ -</b>
<b>B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)</b>	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
<b>Totale B</b>	<b>€ -</b>
<b>Capitale netto investito (A+B)</b>	<b>€ -</b>
Tasso di rendimento rn	4,00%
<b>Rendimento del capitale (A+B) x rn</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale CK</b>	<b>€ -</b>

<b>Riduzioni RD utenze domestiche</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variab.</b>
abbattimento quota variabile per RD		
abbattimento quota variabile per compostaggio		
<b>Totale</b>		€ -

<b>Altre riduzioni</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variab.</b>
- abitazioni con unico occupante		
- abitazioni a disposizione		
- utenze non domestiche 15%	€ 430,52	€ 2.275,59
- abitazioni di residenti all'estero/stagionali	€ 267,44	€ 1.544,83
- fabbricati rurali ad uso abitativo		
- utenze non domestiche 15% solo variabile		€ 1.058,80
- utenze non domestiche 40%	€ 2.173,41	€ 11.482,23
<b>Totale</b>	€ <b>2.871,37</b>	€ <b>16.361,45</b>

<b>Agevolazioni</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variab.</b>
ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
<b>Totale</b>	€ -	€ -

<b>Prospetto riassuntivo con riduzioni</b>		
CG - Costi operativi di Gestione	€	708.515,02
CC- Costi comuni	€	106.984,98
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Minori entrate per riduzioni	€	19.232,82
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
<b>Totale costi</b>	<b>€</b>	<b>834.732,82</b>

Riduzione RD ut. Domestiche	€	-
-----------------------------	---	---

### RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

<b>COSTI VARIABILI</b>		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	494.015,02
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	244.500,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	-€	30.000,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	-
Riduzioni parte variabile	€	16.361,45
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>724.876,47</b>

<b>COSTI FISSI</b>		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	-
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	18.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	88.984,98
CCD - Costi Comuni Diversi	€	-
AC - Altri Costi	€	-
Riduzioni parte fissa	€	2.871,37
<b>Totale parziale</b>	<b>€</b>	<b>109.856,35</b>
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>109.856,35</b>

Totale fissi + variabili € 834.732,82

# PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE TARI 2019

## COMUNE DI SAN FERDINANDO (RC)

DATI GENERALI	inserire	%	
Costi fissi no K n-1	109.856,35	0,00%	109.856,35 Costi fissi no K
CKn			0,00 CKn
Costi variab n-1	724.876,47	0,00%	724.876,47 Costi variabili
Riduz. Rd Ud €	19.232,82		19.232,82 Riduz. Rd Ud
Totale RSU kg	1.539.260,00		
Tasso inflaz. lp	0,00%		
Recup. Prod. Xn	0,00%		

### DISTRIBUZIONE DATI

Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	1.032.985,48	70,00	€ 76.899,45	€ 507.413,53	€ -	€ 507.413,53
Umd	506.274,52	30,00	€ 32.956,91	€ 217.462,94	€ -	€ 217.462,94
<b>Totale</b>	<b>1.539.260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 109.856,35</b>	<b>€ 724.876,47</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 724.876,47</b>

### DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Inserire		Inserire	
	Stot(h)	N(m)	Inserire	Ps
1	33.988,00	392	100%	
2	66.247,00	669	80%	
3	35.151,00	343	60%	
4	41.386,00	362	40%	
5	18.189,00	167	20%	
6 o più	9.282,00	91	10%	
<b>Totale</b>	<b>204.243,00</b>	<b>2024</b>		

TARIFFE 2019	
Fisso €/mq	Variabile €
0,310	126,90
0,360	218,26
0,391	266,48
0,418	319,78
0,422	385,76
0,406	440,33

## DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera (<= 100%):		100%		Tariffe 2019		
		Inserire Stot(ap)	Inserire Ps	Fisso €/mq	Variab. €/mq	Totale €.
n.	Attività					
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	250,00	100%	0,362	2,362	2,724
2	Cinematografi e teatri	0,00	50%	0,230	1,508	1,737
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	46.580,00	40%	0,225	1,495	1,720
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1.103,00	100%	0,425	2,813	3,238
5	Stabilimenti balneari	90,00	100%	0,339	2,234	2,572
6	Esposizioni, autosaloni	200,00	100%	0,327	2,165	2,492
7	Alberghi con ristorante	2.028,00	50%	0,695	4,590	5,285
8	Alberghi senza ristorante	687,00	50%	0,554	3,651	4,205
9	Case di cura e riposo	320,00	100%	0,626	4,132	4,758
10	Ospedale	0,00	50%	0,658	4,328	4,985
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3.920,00	100%	0,672	4,424	5,096
12	Banche ed istituti di credito	0,00	100%	0,454	2,977	3,430
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3.106,00	100%	0,649	4,252	4,901
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	292,00	80%	0,805	5,306	6,111
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	144,00	100%	0,523	3,436	3,959
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	50%	0,821	5,399	6,221
	- idem utenze giornaliera	0,00	50%	1,643	10,799	12,441
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	449,00	70%	0,808	5,319	6,127
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	531,00	70%	0,551	3,615	4,166
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.530,00	70%	0,712	4,672	5,383
20	Attività industriali con capannoni di produzione	6.554,00	100%	0,540	3,544	4,084
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8.095,00	100%	0,528	3,484	4,012
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1.071,00	0%	1,953	12,856	14,809
	- idem utenze giornaliera	0,00	50%	7,857	51,729	59,586
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,00	50%	2,550	16,773	19,323
24	Bar, caffè, pasticceria	1.216,00	0%	1,470	9,665	11,135
	- idem utenze giornaliera	0,00	50%	5,698	37,481	43,179
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.240,00	50%	1,149	7,560	8,709
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	50%	1,152	7,586	8,737
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,00	0%	2,539	16,722	19,260
28	Ipermercati di generi misti	0,00	50%	1,258	8,271	9,529
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	50%	3,328	21,917	25,245
	- idem utenze giornaliera	0,00	50%	6,657	43,834	50,491
30	Discoteche, night-club	0,00	50%	0,770	5,069	5,838
		<b>79.406,00</b>				

# TARIFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni oltre 5.000 abitanti sud

Ccuf: € 76.899,45

TFd

n	Ka	Sot(n)	Ka.Stot(n)	Quf	Quf.Ka(n)
1	0,81	33988	27.530,28	0,383	0,310
2	0,94	66247	62.272,18	0,383	0,360
3	1,02	35151	35.854,02	0,383	0,391
4	1,09	41386	45.110,74	0,383	0,418
5	1,10	18189	20.007,90	0,383	0,422
6 o più	1,06	9282	9.838,92	0,383	0,406

Totale 200.614,04

Gettito
€ 10.552,92
€ 23.870,19
€ 13.743,58
€ 17.291,86
€ 7.669,44
€ 3.771,46
€ 76.899,45

# TARIFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Cvd (€) € 507.413,53  
 Cvd (€) € 1.032.985,48  
 Qtot (kg) € 0,49  
 Cu (€/kg) 258,33  
 Quv

n	Kb min	Kb max	Inserire			TVd			
			Ps	Kb(n)	N(n)	Kb(n).N(n)	Quv	Gettito	
	0,60	1,00	100%	1,00	392	392	126,90	€ 49.743,065	
2	1,40	1,80	80%	1,72	669	1150,68	218,26	€ 146.016,200	
3	1,80	2,30	60%	2,10	343	720,3	266,48	€ 91.402,883	
4	2,20	3,00	40%	2,52	362	912,24	319,78	€ 115.759,219	
5	2,90	3,60	20%	3,04	167	507,68	385,76	€ 64.422,346	
6 o più	3,40	4,10	10%	3,47	91	315,77	440,33	€ 40.069,816	
Totale							3998,67	€	507.413,529

# TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

Ctapp 32.956,91  
 QTrnd 57.381,58  
 Qapp 0.57434641

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

		TARIFE									
		Inserire									
	Attività	Kc min.	Kc max.	Ps	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	Tf(ap)	Gettito		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	100%	0,630	250,00	157,50	0,362	90,46		
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	50%	0,400	0,00	0,00	0,230	0,00		
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	40%	0,392	46.580,00	18259,36	0,225	10.487,20		
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	100%	0,740	1.103,00	816,22	0,425	468,79		
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59	100%	0,590	90,00	53,10	0,339	30,50		
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	100%	0,570	200,00	114,00	0,327	65,48		
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41	50%	1,210	2.028,00	2453,88	0,695	1.409,38		
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	50%	0,965	687,00	662,96	0,554	380,77		
9	Casa di cura e riposo	0,90	1,09	100%	1,090	320,00	348,80	0,626	200,33		
10	Ospedale	0,86	1,43	50%	1,145	0,00	0,00	0,658	0,00		
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	100%	1,170	3.920,00	4586,40	0,672	2.634,18		
12	Banche ed istituti di eredito	0,48	0,79	100%	0,790	0,00	0,00	0,454	0,00		
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,13	100%	1,130	3.106,00	3509,78	0,649	2.015,83		
14	edicola, farmacia, tabaccolo, plurilicenze	1,01	1,50	80%	1,402	292,00	409,38	0,805	235,13		
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	100%	0,910	144,00	131,04	0,523	75,26		
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	50%	1,430	0,00	0,00	0,821	0,00		
	- idem utenze giornaliere	2,38	3,34	50%	2,860	0,00	0,00	1,643	0,00		
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1,19	1,50	70%	1,407	449,00	631,74	0,808	362,84		
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	70%	0,959	531,00	509,23	0,551	292,47		
19	Carrozeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	70%	1,239	1.530,00	1895,67	0,712	1.088,77		
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	100%	0,940	6.554,00	6160,76	0,540	3.538,41		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	100%	0,920	8.095,00	7447,40	0,528	4.277,39		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,40	10,28	0%	3,400	1.071,00	3641,40	1,953	2.091,43		
	- idem utenze giornaliere	6,80	20,56	50%	13,680	0,00	0,00	7,857	0,00		
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33	50%	4,440	0,00	0,00	2,550	0,00		
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	0%	2,560	1.216,00	3112,96	1,470	1.787,92		
	- idem utenze giornaliere	5,12	14,72	50%	9,920	0,00	0,00	5,698	0,00		
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	50%	2,000	1.240,00	2480,00	1,149	1.424,38		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	50%	2,005	0,00	0,00	1,152	0,00		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	0%	4,420	0,00	0,00	2,539	0,00		
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	50%	2,190	0,00	0,00	1,258	0,00		
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	8,24	50%	5,795	0,00	0,00	3,328	0,00		
	- idem utenze giornaliere	6,70	16,48	50%	11,590	0,00	0,00	6,657	0,00		
30	Discoteche, night-club	0,77	1,91	50%	1,340	0,00	0,00	0,770	0,00		
						79.406	57381,581		32.956,91		

# TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

CVnd 217.462,94

QTnd 506.274,52

Cu 0,430

% aumento utenze giornaliere 100%

Attività	Kd		Ps	Kd	Stot(ap)	Qnd	TARIFFE	Gettito
	min.	max.						
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	5,50	100%	5.500	250	1.375	2,362	590,61
2 Cinematografi e teatri	2,90	4,12	50%	3.510	0	0	1,508	0,00
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	3,90	40%	3.480	46.580	162.098	1,495	69.627,04
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53	6,55	100%	6.550	1.103	7.225	2,813	3.103,24
5 Stabilimenti balneari	3,10	5,20	100%	5.200	90	468	2,234	201,02
6 Esposizioni, autosaloni	3,03	5,04	100%	5.040	200	1.008	2,165	432,97
7 Alberghi con ristorante	8,92	12,45	50%	10.685	2.028	21.669	4,590	9.307,68
8 Alberghi senza ristorante	7,50	9,50	50%	8.500	687	5.840	3,651	2.508,27
9 Case di cura e riposo	7,90	9,62	100%	9.620	320	3.078	4,132	1.322,28
10 Ospedale	7,55	12,60	50%	10.075	0	0	4,328	0,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali	7,90	10,30	100%	10.300	3.920	40.376	4,424	17.342,93
12 Banche ed istituti di credito	4,20	6,93	100%	6.930	0	0	2,977	0,00
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,50	9,90	100%	9.900	3.106	30.749	4,252	13.207,96
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	13,22	80%	12.352	292	3.607	5,306	1.549,24
15 Negozi particolari quali flatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	8,00	100%	8.000	144	1.152	3,436	494,83
16 Banchi di mercato beni durevoli	10,45	14,69	50%	12.570	0	0	5,399	0,00
- idem utenze giornaliere	20,90	29,38	50%	25.140	0	0	10,799	0,00
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	10,45	13,21	70%	12.382	449	5.560	5,319	2.388,01
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,11	70%	8.417	531	4.469	3,615	1.919,78
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	12,10	70%	10.876	1.530	16.640	4,672	7.147,59
20 Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	8,25	100%	8.250	6.554	54.071	3,544	23.225,21
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,11	100%	8.110	8.095	65.650	3,484	28.199,21
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	29,93	90,50	0%	29.930	1.071	32.055	12,856	13.768,78
- idem utenze giornaliere	59,86	181,00	50%	120.430	0	0	51,729	0,00
23 Mense, birrerie, amburgherie	22,40	55,70	50%	39.050	0	0	16,773	0,00
24 Bar, caffè, pasticceria	22,50	64,76	0%	22.500	1.216	27.360	9,665	11.752,09
- idem utenze giornaliere	45,00	129,52	50%	87.260	0	0	37,481	0,00
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70	21,50	50%	17.600	1.240	21.824	7,560	9.374,19
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	21,55	50%	17.660	0	0	7,586	0,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,93	98,90	0%	38.930	0	0	16,722	0,00
28 Ipmercati di generi misti	14,53	23,98	50%	19.255	0	0	8,271	0,00
29 Banchi di mercato genere alimentari	29,50	72,55	50%	51.025	0	0	21,917	0,00
- idem utenze giornaliere	59,00	145,10	50%	102.050	0	0	43,834	0,00
30 Discoteche, night-club	6,80	16,80	50%	11.800	0	0	5,069	0,00
				79.406	506.275			<u>217.462,94</u>

Inserire

**IL SINDACO-PRESIDENTE**

F.to Prof. Andrea Tripodi

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott. Pietro Emilio

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 15/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni.

Data 15/04/2019

IL MESSO COMUNALE  
F.to Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi.

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Pietro Emilio

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Pietro Emilio

E' copia conforme all'originale

Lì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pietro Emilio

